

#223 R.



Send. # 234

Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

In Nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele Terzo
per grazia di Dio e volontà della Nazione
Re d'Italia

La Commissione permanente d'Accusa dell'Alta Corte di Giustizia, riunita in Camera di Consiglio, ha emanato la seguente
Sentenza

nel procedimento penale a carico del Senatore
Rolandi Ricci avvocato Vittorio fu Filippo, na-
to ad Albenga (Genova) il 18 febbraio 1860.
imputato

di contravvenzione agli articoli 7 e 6 della legge
30 giugno 1912 n. 439, e 10, § 8 e 6 del Regio
decreto 2 luglio 1914 n. 811, per avere in Geno-
va, nel giorno 8 gennaio 1920, fatto transitare
l'automobile n. 28-3577 con velocità eccessiva.
Letti gli atti e udita la relazione del Commis-
sario Delegato. Senatore I. E. De Blasio.

Fatto

Con verbale del dì 8 gennaio 1920, dei vigili ur-
bani di Genova, il Senatore avv. Vittorio Rolan-
di Ricci venne denunciato per contravvenzione
agli art. 7 e 6 della legge 30 giugno 1912 n. 439
concernente la circolazione degli automobili
e 10 e § 8 n. 6 del Regio Decreto 2 luglio 1914 n. 811
che approva il regolamento per i veicoli a tra-

zione meccanica, senza guida di rotaie, per
averlo, in Genova, nel detto giorno 8 gennaio
fatto transitare l'automobile n. 28-577, di sua
proprietà, per la via Carlo Alberto e Piazza
Principe, eccedendo i limiti della massima
velocità.

Diritto

Atteso che, a termine dell'articolo 13 della su-
cennata legge 30 giugno 1912, il verbale di con-
travvenzione, che come si è detto, porta la da-
ta 8 gennaio, avrebbe dovuto essere trasmesso,
nel termine di giorni tre, all'autorità ammi-
nistrativa del Circondario, e quindi non più tar-
di del giorno 11, invece fu confermato con
giuramento, innanzi al Sindaco, il giorno 12
e cioè quando il termine era già decorso.

Atteso che la perentorietà del termine induce,
quando esso non sia osservato, la nullità del
verbale e la improcedibilità dell'azione pena-
le, come è stato costantemente ritenuto da
questa Commissione e dall'Autorità giudiziaria.

Per questi motivi

Letto l'articolo 179 del codice di proc. penale
In conformità delle requisitorie del P. M.
Dichiara che per la contravvenzione ascritta al
Senatore Rolandi Ricci non possa promuoversi
l'azione penale e conseguentemente ordina non
farsi luogo a procedimento.

Così deciso in Roma il 27 gennaio 1921.

Luigi Cossiga

Adolfo

Dei

La

Fabrizio

Giovanni

Stefano

P. Caputo

Alfredo

Fontana